PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

O G G E T T O: modifiche ed integrazioni dei criteri e modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.1983 del 20 settembre 2013- legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21. Approvazione testo coordinato.

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 1983 del 20 settembre 2013 la Giunta provinciale ha approvato il testo coordinato dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive di cui alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, che sostituiva integralmente i criteri e modalità approvati in precedenza con varie deliberazioni.

Si rende ora necessario provvedere a vari interventi di adeguamento dei criteri per recepire modifiche legislative, per aggiornarli ai nuovi indirizzi sugli interventi contributivi e per l'introduzione di chiarimenti, semplificazioni ed integrazioni, interventi che comportano altresì l'opportunità di procedere ad una nuova numerazione degli articoli.

Con la legge provinciale 9 agosto 2013 n. 16 (legge finanziaria provinciale 2014) sono state introdotte modifiche ad alcuni articoli della legge 21/90 in materia di sport, fra le quali l'introduzione del nuovo comma 1bis all'art. 2. Il nuovo comma prevede un aumento del contributo concesso per manifestazioni agli enti o associazioni che svolgono con regolarità nel corso dell'anno attività sportiva organizzata rivolta ai giovani di età inferiore ai 18 anni e un ulteriore aumento se risultano tesserati un numero superiore a trenta di giovani con età inferiore a 15 anni.

Relativamente al nuovo comma 1 bis dell'art. 2 della legge è necessario integrare l'articolo 11 dei criteri (ora art. 14).

Con la legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) sono state introdotte ulteriori modifiche alla legge 21/90 in materia di sport, in particolare l'introduzione dell'art. 2 bis che fa venir meno la necessità di quanto previsto agli articoli 25 e 26 dei criteri vigenti, che vengono pertanto soppressi.

Il mutamento del contesto in cui opera la normativa in materia di sostegno all'associazionismo sportivo, con particolare riferimento alla situazione economica generale, evidenzia la necessità di qualificare gli interventi contributivi elevando le soglie di ammissibilità e conferendo alla Giunta provinciale la possibilità di assegnare a singole manifestazioni con specifiche caratteristiche, delle risorse aggiuntive nel limite delle percentuali massime fissate dai criteri. Sempre al fine di una qualificazione degli interventi contributivi è stato introdotto nei criteri un nuovo articolo (ora art. 2) dove sono definite le caratteristiche delle iniziative sportive ammissibili. Nello stesso articolo sono anche individuati specifici requisiti di carattere sportivo che devono possedere le associazioni/società sportive, comitati sportivi per la presentazione delle domande di contributo.

A tale scopo si modificano le modalità di ripartizione dei fondi all'art. 3 dei criteri (ora art. 4), mentre all' art 11 (ora art. 14) si prevede che la Giunta provinciale, a fronte di iniziative che denotino particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza per l'ambito territoriale o storicità, possa destinare le risorse aggiuntive di sostegno previste all'articolo 3 (ora art. 4) e fissare specifiche aliquote di intervento. A tale fine il provvedimento di concessione è approvato previa acquisizione delle scelte assunte in proposito dalla Giunta Provinciale. Nello stesso articolo si prevede l'aumento della soglia di accesso al contributo e la modifica dei punteggi demandando al Gruppo tecnico di valutazione costituito all'articolo 6 il compito di assegnare i punteggi di merito previsti dai criteri.

Sempre al fine di qualificare gli interventi, agli articoli 11,17 e 56 (ora rispettivamente artt. 14, 20 e 58) si prevede di modificare i punteggi di merito ed elevare la soglia di accesso ai contributi.

L'art. 5, in sostituzione dell'originario art. 8, prevede la costituzione di un fondo di riserva, elevandone la percentuale fino al 5% delle risorse destinate alle manifestazioni di cui all'art. 2 lett. a) per il finanziamento di manifestazioni ed iniziative straordinarie ed imprevedibili di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 della legge I.p. 21/90, le cui domande possono essere presentate oltre i termini previsti.

Sempre in riferimento alla situazione economica generale, si ritiene opportuno ridurre i limiti massimi e minimi di spesa ammissibile previsti all'articolo 62 (ora art. 64) per i contributi alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive.

Considerate inoltre le problematiche conseguenti ai vincoli imposti dal Patto di stabilità, che possono comportare l'impossibilità di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a favore dei beneficiari dei contributi in ottemperanza di quanto previsto dai vigenti criteri, si è provveduto a modificare gli articoli 65 e 73 (ora rispettivamente artt. 67 e 76) prevedendo la possibilità di ridurre la quota da erogare per gli acconti o il saldo, sulla base della disponibilità di cassa della Struttura, fermo restando che prima di provvedere al pagamento di acconti successivi o del saldo, si dovrà procedere a liquidare quanto ancora dovuto a completamento delle riduzioni operate. Tale procedura, se da un lato può ridurre di fatto l'importo erogato, dall'altro permette di soddisfare, seppur parzialmente, un maggior numero di beneficiari. Per tale motivo si propone di applicare questa procedura anche ai finanziamenti già concessi o attualmente in corso di concessione.

Si rende inoltre necessario apportare i seguenti chiarimenti, semplificazioni ed integrazioni ai criteri attualmente in vigore:

- modifica dell'art. 4 (ora art. 7) prevedendo nello stesso i tempi di realizzazione, rendicontazione ed erogazione dei contributi, comuni ai Capi II, III, IV e X (ora IX) con contestuale soppressione degli art. 24 e 57 della vecchia numerazione;
- all'art. 2 (ora art. 3) si prevede la possibilità di presentare domanda su un unico modulo per più iniziative di diverse tipologie contributive;
- puntualizzazione dei termini per la presentazione delle domande di contributo limitando il periodo di presentazione al mese di novembre;
- precisazioni in merito allo svincolo delle garanzie fideiussorie che potrà avvenire dopo l'accertamento dell'effettiva condizione di esigibilità del contributo concesso;

 ulteriori modifiche a vari articoli che costituiscono precisazioni o ridefinizioni finalizzate a chiarire o eliminare dubbi interpretativi.

Tenuto conto altresì della deliberazione n. 1889 del 3 novembre 2014, con cui la Giunta provinciale ha tra l'altro disposto la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di contributo per interventi da realizzarsi nell'anno 2015, in attesa dell'approvazione dei predetti nuovi criteri, stabilendo altresì l'individuazione, in sede di approvazione degli stessi, di una finestra temporale per la presentazione delle domande a valere per l'anno 2015, si propone di fissare detto nuovo termine (che non troverà applicazione per le domande di cui ai capi XII e XIII della nuova numerazione in quanto prevedono un termine successivo) dal 7 gennaio al 18 febbraio 2015, anche per quelle iniziative da realizzare a far data dal 1° gennaio dello stesso anno.

Per le sole iniziative la cui realizzazione è prevista nell'arco di tempo che va dal 01 gennaio 2015 al 18 febbraio 2015, è data facoltà ai soggetti richiedenti di presentare la domanda di contributo anche dopo la realizzazione della stessa ma comunque entro la data del 18 febbraio 2015.

Si precisa infine che, così come peraltro già stabilito nella sopra citata deliberazione n. 1889 di data 3 novembre 2014, i nuovi criteri saranno applicati a tutte le domande di contributo per iniziative da realizzare nell'anno 2015, e quindi anche a quelle già presentate alla data di adozione della predetta delibera.

Precisato infine che sono stati acquisiti i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 92 di data 3 febbraio 2014 e il parere positivo espresso in data 2014 dalla IV Commissione legislativa ai sensi dell'art. 10 della I.p. 21/90 e s.m..

Tutto ciò premesso, si propone di approvare le modifiche ed integrazioni ai criteri approvati con la precedente deliberazione n. 1983 del 20 settembre 2013, inerenti le modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive, come riportate nell'allegato A evidenziate tramite confronto con il testo vigente, e di approvare il nuovo testo coordinato dei criteri e modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive, riportato nell'allegato B. Entrambi gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 e s.m.;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare le modifiche ed integrazioni dei criteri di applicazione della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 riportate nell'allegato A) evidenziate tramite confronto con il testo vigente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 2) di approvare il testo coordinato dei criteri applicativi della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 già approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1983/2013 e così come modificati con la presente deliberazione, riportato nell'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di applicare, per le motivazioni espresse in premessa, anche ai finanziamenti già concessi o in corso di concessione, la possibilità di ridurre la quota da erogare per gli acconti o il saldo, sulla base della disponibilità di cassa della Struttura, fermo restando che prima di provvedere al pagamento di acconti successivi o del saldo, si dovrà procedere a liquidare quanto ancora dovuto a completamento delle riduzioni operate;
- 4) di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte che, per le iniziative da realizzare nell'anno 2015. comprese quelle a far data dal 1° gennaio dello stesso anno, il termine per la presentazione delle domande di contributo, ad esclusione di quelle di cui ai capi XII e XIII della nuova numerazione dei medesimi criteri, è fissato dal 7 gennaio al 18 febbraio 2015;
- 5) di stabilire altresì, in via transitoria, che per le sole iniziative la cui realizzazione è prevista nell'arco di tempo che va dal 01 gennaio 2015 al 18 febbraio 2015, è data facoltà ai soggetti richiedenti di presentare la domanda di contributo anche dopo la realizzazione della stessa e comunque entro la data del 18 febbraio 2015;
- 6) di stabilire che i nuovi criteri saranno applicati a tutte le domande di contributo per iniziative da realizzare nell'anno 2015, e quindi anche a quelle già presentate alla data di adozione della delibera 1889 del 3 novembre 2014:
- 7) di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di attività sportive l'approvazione della relativa modulistica;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale.